



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'interno DFI
Ufficio federale delle assicurazioni sociali UFAS

Circolare sui sussidi alle organizzazioni private per l'aiuto agli handicappati (CSOAA)

Valida dal 1.1.2020, valida per i sussidi degli anni d'esercizio 2020 – 2023

Stato: 11.2.2019

318.507.10 i

11.2.2019

Premessa

La presente circolare (CSOAA) è stata completamente rielaborata per semplificare il lavoro di tutti gli attori coinvolti e per uniformare e adeguare le disposizioni contrattuali agli sviluppi giuridici, sociali e tecnici.

Le modifiche e i miglioramenti apportati si prefiggono principalmente quanto segue:

- precisare l'articolo sullo scopo e dargli un'impostazione inclusiva;
- definire più precisamente e chiarire le prestazioni (panoramica delle prestazioni);
- chiarire e rafforzare il ruolo e la responsabilità delle organizzazioni mantello;
- collegare, nei piani programmatici, le descrizioni delle prestazioni e le strategie nonché il sistema di controllo interno (SCI) delle organizzazioni mantello, compreso l'obbligo per queste ultime di verificare periodicamente l'offerta;
- applicare meglio la legge sui sussidi (in particolare per il calcolo e l'applicazione della capacità di prestazione propria);
- semplificare e aggiornare la cartella di lavoro Excel (reporting);
- applicare prescrizioni amministrative adattate alle dimensioni e alla professionalità delle organizzazioni mantello (semplificazione soprattutto per le piccole organizzazioni);
- la sua struttura è stata adeguata.

La presente circolare è stata rielaborata nel quadro di un processo partecipativo con rappresentanti delle organizzazioni private di aiuto alle persone con disabilità e l'UFAS.

Indice

Abbreviazioni	6
1. Disposizioni generali	8
1.1 Basi giuridiche.....	8
1.2 Articolo sullo scopo	9
1.3 Beneficiari di prestazioni aventi diritto	10
1.4 Principio degli aiuti finanziari (art. 7 LSu)	10
1.5 Capacità di prestazione propria (Sussidiarietà)	11
1.6 Gruppo target.....	13
1.7 Prova dell'assistenza a persone con disabilità	13
1.8 Attività di volontariato	14
2. Condizioni per gli aiuti finanziari	15
2.1 In generale	15
2.2 Rapporto contrattuale tra l'UFAS e l'organizzazione mantello/la mandataria	15
2.3 Definizione di organizzazione (mandataria e submandataria)	15
2.4 Definizione di organizzazione privata per l'aiuto alle persone con disabilità.....	16
2.5 Sussidio AI/AVS	18
2.6 Prescrizioni minime in materia di struttura, gestione e reporting, revisione dei conti inclusa.....	19
2.7 Eccedenza di copertura e insufficienza di copertura – Contributo di copertura 4 (CC 4)	21
3. Prestazioni sovvenzionate	22
3.1 Prestazioni/Categorie di prestazioni (secondo la panoramica delle prestazioni, vedi Allegato)	22
3.2 Prestazioni non specifiche per singole persone (PSPIA). 23	
3.3 Piani programmatici	23
3.4 Comunicazione delle prestazioni (sito Internet, obbligo di pubblicazione ecc.)	24

3.5	Spese computabili.....	24
3.6	Delimitazione delle prestazioni e regolamentazione delle compensazioni	24
4.	Procedura per gli aiuti finanziari.....	25
4.1	Contratto CCAF.....	25
4.1.1	Conclusione del CCAF (inoltro tramite la richiesta di aiuti finanziari)	25
4.1.2	Durata	25
4.1.3	Vie legali	25
4.1.4	Rapporto giuridico	25
4.1.5	Diritto di consultazione e obbligo di informare	25
4.1.6	Entrata in vigore e soluzioni transitorie.....	26
4.1.7	Inadempienza totale o parziale (sanzioni)	26
4.1.8	Rescissione del contratto	26
4.2	Reporting	27
4.2.1	Rapporto dell'organizzazione mantello (mandataria).....	27
4.2.2	Scadenze	28
4.3	Procedura	28
4.3.1	Cambiamenti.....	28
4.3.2	Requisiti qualitativi	29
4.3.3	Protezione dei dati	29
4.3.4	Audit dell'UFAS.....	29
4.3.5	Modalità di pagamento.....	29
4.3.6	Conclusione del periodo contrattuale	30
Allegati 31		
1	Panoramica delle prestazioni (prestazioni e categorie di prestazioni)	31
2	Direttive sul reporting	31
3	Requisiti qualitativi	31
4	Calcolo della capacità di prestazione propria (modello)...	31
5	Calcolo della capacità di prestazione propria (schema)...	31
6	Tabella di progressione per il CC4	31
7	Modello di piano programmatico	31
8	Guida relativa al piano programmatico	31

9	Valori di riferimento per unità di prestazione.....	31
10	Dichiarazione di completezza per l'anno xy.....	31
11	Elenco dei legami economici per l'anno xy (se del caso).	31

Abbreviazioni

AI	Assicurazione invalidità
art.	articolo/i
CA	Contabilità analitica
CC	Contributo di copertura
CCAF	Contratto/i per la concessione di aiuti finanziari
CF	Contabilità finanziaria
cpv.	capoverso/i
CSOAA	Circolare sui sussidi alle organizzazioni private per l'aiuto agli handicappati
LAI	Legge federale sull'assicurazione per l'invalidità
LAVS	Legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti
LPar	Legge federale sulla parità dei sessi
LPD	Legge federale sulla protezione dei dati
N.	Numero/i marginale/i
OAI	Ordinanza sull'assicurazione per l'invalidità
OAVS	Ordinanza sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti
PSPIA	Prestazioni volte a sostenere e promuovere l'integrazione degli handicappati
SCI	Sistema di controllo interno
SPC	Statistica delle prestazioni e dei clienti

UFAS Ufficio federale delle assicurazioni sociali

1. Disposizioni generali

1.1 Basi giuridiche

- 1001 La conclusione e l'attuazione del contratto per la concessione di aiuti finanziari si fondano sulle basi giuridiche seguenti:
- articoli 74 e 75 della legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI; RS 831.20);
 - articoli 108–110 dell'ordinanza del 17 gennaio 1961 sull'assicurazione per l'invalidità (OAI; RS 831.201);
 - articolo 101^{bis} della legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS; RS 831.10);
 - articoli 222–225 dell'ordinanza del 31 ottobre 1947 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS; RS 831.101);
 - legge del 5 ottobre 1990 sugli aiuti finanziari e le indennità (legge sui sussidi, LSu; RS 616.1);
 - circolare sui sussidi alle organizzazioni private per l'aiuto agli handicappati, valida per i sussidi degli anni d'esercizio 2020–2023 (CSOAA 2020–2023);
 - legge federale sulla protezione dei dati vom 19 giugno 1992 (LPD; RS 235.1);
 - legge federale del 24 marzo 1995 sulla parità dei sessi (LPar; RS 151.1).
- 1002 Gli allegati sono parte integrante della CSOAA. Le loro disposizioni sono assimilabili a quelle della circolare e vengono modificate nel quadro della stessa procedura.

1.2 Articolo sullo scopo

1003 Per promuovere e consentire l'autonomia e la responsabilità individuale dei beneficiari di prestazioni individuali dell'AI¹ secondo il capo terzo della LAI come pure dei loro familiari, vengono erogati sussidi a organizzazioni private d'aiuto alle persone con disabilità.

Sono sostenute prestazioni fornite nell'ottica dell'aiuto all'autoaiuto e in particolare al fine di favorire l'autonomia, l'inclusione e la piena partecipazione degli interessati.

Le prestazioni sostenute devono avere in primo luogo gli obiettivi seguenti:

1. soddisfare il bisogno di aiuto e informazione delle persone con disabilità e dei loro familiari;
2. promuovere lo sviluppo personale, l'autonomia e l'inclusione delle persone che beneficiano di prestazioni individuali dell'AI;
3. sensibilizzare la popolazione, le autorità e le istituzioni su temi relativi alla disabilità e contribuire alla promozione dell'accessibilità al contesto sociale e all'inclusione.

1004 Sono considerate persone con disabilità secondo l'art. 74 LAI le persone che negli ultimi dieci anni hanno beneficiato di una prestazione individuale dell'AI secondo il capo terzo della LAI.

1005 Le organizzazioni mantello sono responsabili per la definizione delle priorità e la ripartizione dei sussidi tra le loro submandatarie, nonché per l'applicazione delle disposizioni contrattuali e delle prescrizioni della CSOAA.

¹ Lo stesso vale per le persone che si trovano nella fase del rilevamento tempestivo o che rischiano di diventare invalide e sono quindi in procinto di richiedere una prestazione dell'AI. Sono considerate aventi diritto ai sussidi anche le persone che hanno beneficiato di una misura di pedagogia speciale ordinata da una competente autorità cantonale ai sensi degli articoli 4–6 dell'Accordo intercantonale sulla collaborazione nel settore della pedagogia speciale del 25 ottobre 2017.

1.3 Beneficiari di prestazioni aventi diritto

- 1006 Sono considerati beneficiari di prestazioni aventi diritto le persone con disabilità beneficiarie di prestazioni AI, i loro familiari e altre persone di riferimento che hanno un rapporto diretto con le persone con disabilità.
- 1007 Nel caso delle prestazioni volte a sostenere e promuovere l'integrazione degli handicappati (PSPIA) fa parte dei beneficiari di prestazioni aventi diritto anche il vasto pubblico.
- 1008 Nella presente circolare è utilizzato in linea di massima il termine «persone con disabilità», che indica le persone di cui all'articolo sullo scopo.

1.4 Principio degli aiuti finanziari (art. 7 LSu)

- 1009 Gli aiuti finanziari secondo l'art. 74 LAI sono a destinazione vincolata e vengono concessi per prestazioni fornite in modo adeguato ed economico. In base alla legge sui sussidi, per l'esercizio art. 74 LAI va fatto ricorso proporzionalmente alle proprie prestazioni ragionevolmente esigibili (volontariato, contributi di partecipanti a corsi ecc.), ai mezzi finanziari esistenti / liberamente disponibili e ad altri fonti di finanziamento (donazioni e altri ricavi) (conformemente al principio di «sussidiarietà» vedi allegati 4 e 5).
- 1010 La fornitura di prestazioni adeguata comprende, oltre all'impostazione dei contenuti, il rapido impiego dei sussidi AI/AVS per le prestazioni secondo l'articolo sullo scopo della presente circolare.
- 1011 In riferimento agli standard riconosciuti (p. es. ZEWO), anche le donazioni vanno impiegate in tempi brevi. Sono versati aiuti finanziari secondo l'art. 74 LAI conformemente all'articolo sullo scopo.
- 1012 Ai fini della presente circolare per «impiego rapido» s'intende il rapido impiego dei sussidi entro il periodo contrattuale in corso.

- 1013 Le eccedenze (CC 4 positivi) derivanti da attività nel quadro dell'art. 74 LAI sono a destinazione vincolata e sono tese a compensare fluttuazioni (coperture insufficienti) o vanno restituite in caso di scioglimento o interruzione del contratto secondo l'art. 74 LAI.

1.5 Capacità di prestazione propria (Sussidiarietà)

1014 Attuazione

La capacità di prestazione propria (capacità economica propria, misure ragionevoli di autoaiuto e altre opzioni di finanziamento) sulla base del principio di sussidiarietà viene determinata all'inizio del periodo contrattuale e per la sua intera durata, per la mandataria e le submandatarie, e poi considerata per fissare il sussidio AI/AVS. Dal calcolo della capacità di prestazione propria può risultare una riduzione del sussidio AI/AVS rispetto al periodo precedente, per la mandataria o per le submandatarie. In tal caso, questa riduzione può essere attribuita ad altre submandatarie nel quadro del CCAF o alla mandataria.

La capacità di prestazione propria viene determinata nuovamente per ogni periodo contrattuale.

- 1015 Le organizzazioni vicine vengono prese in considerazione nel calcolo della capacità di prestazione propria. Si considerano vicine organizzazioni che hanno uno stretto legame tra loro (p. es. nome simile, scopo, membri dell'organo dirigente, raccolta comune di donazioni o contratti di donazione ecc.) o che hanno un'influenza notevole l'una sull'altra.

1016 Calcolo

Il calcolo della capacità di prestazione propria si effettua determinando il substrato del capitale ed il CC4 (v. modello di calcolo in allegato alla CSOAA).

1017 Substrato del capitale

Dal substrato del capitale calcolato² e dall'eventuale saldo della tabella di riporto (Allegato 6), se non è già contabilizzata in questo substrato, viene dedotto il substrato del capitale massimo ammissibile. Per «substrato del capitale massimo ammissibile» s'intende la somma dei costi totali per l'esercizio art. 74 LAI moltiplicata per 1,5 (massimo 18 mesi di copertura dei costi in assenza di ricavi). Se il saldo residuo è positivo, viene impiegato per ridurre gli aiuti finanziari nel periodo contrattuale (saldo positivo residuo: 4 = riduzione annua del substrato del capitale).

1018 CC 4

In una fase successiva si prende in considerazione il CC 4 positivo medio, che viene fissato sulla base dei quattro anni (al massimo) precedenti disponibili (ottica prospettiva). Se sul valore medio per gli anni considerati incidono fattori significativi e straordinari (p. es. legati o donazioni una tantum molto elevati), questo elemento straordinario viene escluso dal calcolo. Se la stima del CC 4 così calcolata supera il limite del 2 per cento dei costi totali dell'esercizio art. 74 LAI e la soglia minima di 50 000 franchi, anche l'importo eccedente il limite del 2 per cento viene dedotto dagli aiuti finanziari in funzione del periodo precedente.

² Substrato del capitale (capitale ripartito* dell'organizzazione al 31 dicembre dell'anno dell'ultima chiusura di esercizio riveduta):

- capitale versato
- + capitale libero (comprese le riserve libere e i fondi liberi)
- + fondi a destinazione vincolata art. 74 LAI
- immobilizzazioni necessarie per l'esercizio art. 74 LAI (p. es. immobili usati a tal fine ecc.)
- franchigia di 200 000 franchi

* Chiave di ripartizione:

se un'organizzazione è impegnata anche in altri rami d'esercizio, il substrato del capitale determinante è per principio computato nella misura del rapporto tra i costi totali dell'art. 74 LAI e le spese complessive secondo la contabilità finanziaria (CF).

1019 Ritiro di fondi per il calcolo della capacità di prestazione propria

Se i fondi prelevati dal calcolo della capacità di prestazione propria, ad esempio mediante scorporo di attività commerciali ai sensi dell'art. 74 LAI ad un'organizzazione nuova o esistente (spin-off), l'UFAS include i fondi prelevati nel calcolo della capacità di prestazione propria.

1.6 Gruppo target

1020 Per la statistica delle prestazioni, le persone con disabilità sono raggruppate nei gruppi target seguenti:

- mentale/difficoltà d'apprendimento;
- uditiva;
- fisica;
- in seguito a malattia;
- psichica;
- visiva;
- per disturbi della parola;
- in seguito a dipendenza.

Nella statistica delle prestazioni va rilevata la disabilità primaria.

1.7 Prova dell'assistenza a persone con disabilità

1021 Su richiesta dell'UFAS, ogni organizzazione deve dimostrare di assistere persone con disabilità. A tal fine deve, se del caso, inoltrare all'UFAS una tabella Excel contenente cognome, nome e data di nascita (gg, mm, aaaa) dei clienti che usufruiscono di consulenze con dossier (compresa la mediazione di servizi di interpretariato e di assistenza), di corsi e di accompagnamento a domicilio. In alternativa, la mandataria può inserire nel dossier una copia della decisione relativa al provvedimento AI adottato. La comunicazione di rilevamento tempestivo va conservata e comprovata. L'UFAS stabilisce la procedura con ogni mandataria.

Per i corsi di un giorno e i luoghi d'incontro non è necessaria alcuna prova.

- 1022 Dopo aver raggiunto l'età di pensionamento AVS, i clienti aventi diritto continuano ad essere considerati tali ai sensi della presente circolare.
- 1023 I clienti che sono diventati disabili solo dopo aver raggiunto l'età di pensionamento dell'AVS sono considerati aventi diritto ai sensi della presente circolare in virtù dell'articolo 101^{bis} LAVS, ma vanno indicati separatamente e vengono conteggiati dall'UFAS a carico del Fondo AVS. Nell'interesse dei clienti interessati, la mandataria e le submandatarie specializzate devono concludere solo un CCAF con l'UFAS, anche al fine di mantenere il più basso possibile l'onere amministrativo. La fornitura di prestazioni e il conteggio con l'UFAS avvengono sulla base delle disposizioni contrattuali secondo l'art. 74 LAI.
- 1024 A livello CCAF non si possono far valere nell'ambito del reporting più prestazioni secondo l'articolo 101^{bis} LAVS di quelle computate nel periodo precedente, in media per anno.

1.8 Attività di volontariato

- 1025 Per «attività di volontariato» s'intende la fornitura di prestazioni da parte di persone cui non sono versate indennità salariali. Sono per contro indennizzate le spese assicurative, le spese amministrative per il reclutamento e il coordinamento, le spese effettivamente sostenute per pasti, spostamenti e materiale, nonché importi moderati (salari significativamente più bassi di quelli comparabili) a titolo di riconoscimento dell'impegno profuso ecc.

2. Condizioni per gli aiuti finanziari

2.1 In generale

- 2001 Le organizzazioni che ricevono sussidi AVS/AI superiori a 300 000 franchi vanno iscritte nel registro di commercio.
- 2002 Le organizzazioni che ricevono aiuti finanziari secondo l'art. 74 LAI si impegnano a rispettare la legge sulla parità dei sessi (RS 151.1), in particolare le disposizioni volte a garantire un salario uguale per un lavoro di uguale valore a donne e uomini e l'eliminazione di svantaggi nei confronti delle persone con disabilità.

2.2 Rapporto contrattuale tra l'UFAS e l'organizzazione mantello/la mandataria

- 2003 L'UFAS conclude i CCAF secondo l'articolo 74 LAI e l'articolo 101^{bis} LAVS con organizzazioni mantello di organizzazioni private per l'aiuto alle persone con disabilità che forniscono agli assicurati prestazioni secondo l'articolo sullo scopo. La durata di questi contratti è di quattro anni.

2.3 Definizione di organizzazione (mandataria e submandataria)

- 2004 **Funzione/Ruolo dell'organizzazione mantello (mandataria)**
La mandataria è l'interlocutrice diretta dell'UFAS per quanto concerne il CCAF: tutti i contatti devono avvenire esclusivamente tramite gli interlocutori delle due parti contrattuali menzionati nel CCAF. La mandataria coordina, sostiene e sorveglia la fornitura di prestazioni stabilita nel contratto da parte delle sue submandatarie e veglia a che siano garantite condizioni eque. Nei subcontratti sono definite scadenze, regole d'intervento e possibilità di sanzione in caso di mancato rispetto delle prescrizioni contrattuali.
- 2005 La mandataria assume la sua funzione e il suo ruolo interagendo con le sue submandatarie, che rappresenta nei confronti dell'UFAS.

2006 L'indennità annua per la funzione di organizzazione mantello viene fissata all'inizio di ogni periodo contrattuale e resta per principio invariata per la sua intera durata. L'indennità è calcolata in base ai sussidi delle submandatarie per il 2017 e ammonta, per ciascuna submandataria, ad almeno 1000 franchi o al 5 per cento del contributo AI/AVS della medesima, fino a un massimo di 5000 franchi.

2.4 Definizione di organizzazione privata per l'aiuto alle persone con disabilità

2007 **Condizioni per la concessione di aiuti finanziari**
La conclusione di un CCAF presuppone l'adempimento delle condizioni indicate nella presente circolare.

2008 La definizione di organizzazione per l'aiuto alle persone con disabilità vale sia per l'organizzazione mandataria (mandataria) che per l'organizzazione submandataria (submandataria). L'organizzazione deve essere di diritto privato e di utilità pubblica, essere esentata dalle imposte cantonali e da quella federale diretta nonché avere sede in Svizzera. Il suo obiettivo, definito negli statuti, deve essere senza scopo di lucro, di interesse pubblico e finalizzato al benessere di terzi. I mezzi finanziari devono essere impiegati in modo adeguato ed economico. L'organo dirigente è composto da almeno cinque membri indipendenti l'uno dall'altro. Il/La presidente (e il/la suo/sua supplente) e il/la responsabile della gestione (e il/la suo/sua supplente) non possono avere legami personali tra loro. I membri operativi della mandataria non hanno diritto di voto. La mandataria dispone di un SCI sufficiente (almeno principio del doppio controllo, regolamentazione delle firme e delle competenze).

2009 L'organizzazione persegue l'obiettivo di impegnarsi in misura determinante a tutti i livelli in favore delle persone con disabilità e/o dei loro familiari. Le nuove assunzioni di collaboratori e le nuove nomine di membri di organi di direzione vanno effettuate in vista di questo obiettivo. L'attuazione delle summenzionate prescrizioni può essere verificata nel quadro di un audit sul posto.

- 2010 A una mandataria fanno capo organizzazioni e/o stabilimenti indipendenti dal punto di vista giuridico. La mandataria garantisce che gli aiuti finanziari vengano impiegati in modo adeguato ed economico. Essa gestisce e coordina le prestazioni pattuite e rivolge la propria offerta al maggior numero possibile di nuovi clienti.
- 2011 La mandataria stessa fornisce le prestazioni stabilite contrattualmente (compreso l'onere per la funzione di organizzazione mantello) nella misura di almeno il 10 per cento del sussidio AI/AVS o, se il 10 per cento è superiore a 300 000 franchi, almeno nella misura di 300 000 franchi. Per la fornitura delle altre prestazioni può ricorrere a terzi, concludendo con essi subcontratti. Ogni subcontratto deve essere concluso per iscritto, applicare – se del caso – le disposizioni della presente circolare e accordare alla mandataria e all'UFAS un diritto di consultazione degli atti.
- 2012 **Sono considerate submandatarie:**
- in primo luogo le organizzazioni di diritto privato e utilità pubblica attive esclusivamente o in larga misura nell'ambito dell'aiuto alle persone con disabilità.
 - In secondo luogo, in assenza di organizzazioni di utilità pubblica dell'aiuto privato alle persone con disabilità ai sensi del N. 2018 adatte a fornire le prestazioni conformemente al bisogno, possono essere prese in considerazione altre organizzazioni private di utilità pubblica. La documentazione comprovante questa situazione va inoltrata all'UFAS.
 - In casi eccezionali è possibile collaborare con submandatarie che non rientrano nella categoria delle organizzazioni di utilità pubblica. In questi casi la mandataria deve dapprima dimostrare che per ragioni tecniche o economiche non è in grado di garantire una fornitura di prestazioni conforme al bisogno, né direttamente né ricorrendo a submandatarie.
- 2013 Se una submandataria riceve sussidi AI/AVS tramite più CCAF per le prestazioni fornite, le mandatarie interessate sono tenute a coordinare tra loro le prestazioni.

- 2014 Nuove stipulazioni e rescissioni di contratti con submandatarie vanno comunicate all'UFAS ed evitate il più possibile nel corso del periodo contrattuale. In caso di rescissione, eventuali fondi di compensazione (saldi positivi secondo la tabella di progressione) vanno regolati. Le nuove stipulazioni e le rescissioni di contratti vengono esaminate dall'UFAS per verificarne la conformità alle disposizioni contrattuali ed approvate.
- 2015 Eventuali modifiche del nome della mandataria o delle submandatarie vanno comunicate all'UFAS.
- 2016 **Larga misura**
La mandataria deve occuparsi totalmente o in larga misura dell'aiuto alle persone con disabilità.
- 2017 Il criterio della «larga misura» nel CCAF significa che a livello contrattuale la mandataria deve rispettare almeno uno dei criteri seguenti:
- almeno il 50 per cento dei clienti è costituito da beneficiari di prestazioni aventi diritto;
 - almeno 1000 clienti sono beneficiari di prestazioni aventi diritto;
 - i costi totali per le prestazioni fornite alle persone con disabilità ammontano ad almeno 1 000 000 franchi.
- 2018 Le prestazioni devono essere offerte a livello nazionale o di regione linguistica e in modo costante. Le prestazioni secondo l'articolo sullo scopo devono essere fornite in Svizzera.
- 2019 La mandataria s'impegna a verificare regolarmente la propria offerta e, se del caso, ad adeguarla. L'UFAS deve essere informato dei risultati.

2.5 Sussidio AI/AVS

- 2020 I sussidi AI/AVS sono versati unicamente per prestazioni adeguate ed economiche e per beneficiari di prestazioni aventi diritto secondo l'articolo sullo scopo.

- 2021 I valori di riferimento per unità di prestazione accettati dall'UFAS per la valutazione dell'economicità figurano in allegato. Se i costi per unità di prestazione superano il relativo valore di riferimento a livello della mandataria, quest'ultima deve fornire una motivazione al riguardo nel quadro del reporting. Se necessario, l'UFAS concorda misure adeguate con la mandataria e, se necessario, adotta misure sanzionatorie in conformità al N. 4008 e seguenti.
- 2022 Il sussidio versato per un periodo contrattuale a un partner contrattuale corrisponde al massimo al sussidio del periodo contrattuale precedente (v. art. 108^{quater} cpv. 1 OAI).
- 2023 Nel periodo contrattuale 2020–2023 non sarà concesso alcun supplemento per il rincaro in aggiunta al sussidio AI/AVS. Per il 2024 l'UFAS deciderà al riguardo a tempo debito.
- 2024 Per il periodo contrattuale 2020–2023 non saranno concessi sussidi per prestazioni nuove o più estese.
- 2025 A livello della mandataria e delle submandatarie, il grado di finanziamento AI medio su quattro anni non deve superare l'80 per cento.

Per «grado di finanziamento AI» s'intende il rapporto tra il sussidio AI/AVS e i costi totali dell'esercizio secondo l'art. 74 LAI. In caso di superamento di questo limite, il sussidio AI/AVS va ridotto di conseguenza.

2.6 Prescrizioni minime in materia di struttura, gestione e reporting, revisione dei conti inclusa

- 2026 **Rilevamento delle prestazioni e dei clienti**
Le organizzazioni devono rilevare in modo costante e sistematico le loro prestazioni nell'ambito dell'esercizio art. 74 LAI. I requisiti figurano nelle direttive sul reporting.

- 2027 Per le organizzazioni vanno applicati i seguenti standard di presentazione dei conti:
- per un sussidio AI/AVS (compresa l'indennità per la funzione di organizzazione mantello)
- fino a 300 000 franchi, le organizzazioni devono gestire la propria contabilità almeno secondo i principi commerciali;
 - per un sussidio AI/AVS superiore ai 300 000 franchi, devono gestire la propria contabilità secondo le norme Swiss GAAP RPC 21.
- 2028 Per ogni mandataria e submandataria va allestita una CA con ripartizione dei costi per centro di costo e per unità di costo per l'esercizio art. 74 LAI, che va inviata all'UFAS tramite la mandataria unitamente alle restanti informazioni di base. La mandataria elabora per l'UFAS una CA consolidata.
- 2029 La CA distingue i tipi di costo, i centri di costo e le unità di costo. La CA deve consentire di risalire alla CF (dichiarazione di tutte le spese e i ricavi). Dopo la delimitazione, le spese e i ricavi vanno ripartiti tra le unità di costo. Se un'organizzazione è impegnata anche in attività non pertinenti all'esercizio art. 74 LAI, i ricavi che non possono essere interamente attribuiti a quest'ultimo vanno computati nella misura del rapporto tra i costi totali dell'esercizio art. 74 LAI e le spese complessive secondo la CF e ripartiti sull'esercizio art. 74 LAI.
- 2030 I centri di costo vanno ripartiti proporzionalmente tra le unità di costo. I flussi di valori vanno adeguatamente documentati.
- 2031 Ulteriori requisiti figurano nelle direttive sul reporting.

2.7 Eccedenza di copertura e insufficienza di copertura – Contributo di copertura 4 (CC 4)

- 2032 **Prelievo e impiego delle eccedenze (vale per la mandataria e le submandatarie)**
Principio della destinazione vincolata: un'eccedenza di copertura eventualmente risultante complessivamente per le unità di costo art. 74 (CC 4) non può essere distribuita né utilizzata per uno scopo diverso da quello previsto, ma va per principio utilizzata negli anni successivi al fine del conseguimento degli obiettivi.
- 2033 Per le organizzazioni che beneficiano di un sussidio AI/AVS per anno fino a un massimo di 300 000 franchi secondo contratto, il CC 4 viene registrato in una tabella progressione (v. allegato). È ammessa la compensazione di CC 4 negativi con CC 4 positivi.
- 2034 In allegato al conto annuale dell'anno in esame va almeno indicato che le eccedenze derivanti dagli aiuti finanziari sono a destinazione vincolata.
- 2035 Per le organizzazioni che beneficiano contrattualmente di un sussidio AI/AVS annuo superiore a 300 000 franchi, il CC 4 è contabilizzato al più tardi nell'anno successivo (ovvero l'anno seguente a quello in esame) e riportato in un fondo di compensazione a destinazione vincolata art. 74 LAI separato. In tal caso si deve imperativamente aggiungere un'indicazione nell'allegato al conto annuale. È ammessa la compensazione di CC 4 negativi con CC 4 positivi.
- 2036 Valgono le seguenti regole:
- i versamenti nel fondo di compensazione ammontano al massimo al sussidio AI/AVS previsto dal relativo contratto, dedotti i CC 4 degli anni precedenti già contabilizzati nel fondo di compensazione;
 - le correzioni della CA derivanti dal reporting dell'UFAS che incidono sul CC 4 devono essere apportate nel fondo di compensazione/nella tabella di progressione;

- non è ammesso il trasferimento di contributi di copertura o di fondi di compensazione tra le organizzazioni (mandataria e submandatarie). La mandataria può disciplinare individualmente le prestazioni e i sussidi AI/AVS tramite subcontratti in conformità con il N. 2011;
- non sono tenuti fondi di compensazione negativi.

3. Prestazioni sovvenzionate

3.1 Prestazioni/Categorie di prestazioni (secondo la panoramica delle prestazioni, vedi Allegato)

Prestazioni specifiche per singole persone

3001 Per singole persone:

- consulenza alle persone con disabilità e ai loro familiari;
- mediazione di servizi di assistenza;
- accompagnamento a domicilio;
- consulenza in materia di costruzione;
- consulenza giuridica.

Indicazione generale:

le attività di base per le singole prestazioni sono ora indicate separatamente nel piano programmatico e fanno parte integrante della prestazione specifica individuale in questione.

3002 Specifiche per gruppi:

- media e pubblicazioni;
- sviluppo, elaborazione e diffusione di materiale informativo e media;
- centro d'informazione e documentazione;
- corsi per le persone con disabilità e per i loro familiari (con e senza pernottamento):
 - a) corsi che forniscono abilità ai clienti: «aiuto all'autoaiuto»,

- b) corsi che permettono ai clienti di mantenere i «contatti sociali – Tempo libero e sport»;
- luoghi d’incontro per le persone con disabilità e i loro familiari.

3.2 Prestazioni non specifiche per singole persone (PSPIA)

3003 Prestazioni volte a sostenere e promuovere l’integrazione degli handicappati PSPIA:

- media e pubbliche relazioni in generale;
- attività di base con tema specifico / progetti art 74 LAI;
- promozione dell’aiuto reciproco.

3004 Per i progetti art. 74 LAI con un volume di spesa superiore a 100 000 franchi che rientrano nell’ambito delle PSPIA va elaborato un piano programmatico separato, da sottoporre preventivamente all’UFAS per approvazione. Per i progetti approvati va redatto un reporting annuale, da inoltrare all’UFAS. Quest’ultimo si riserva di coordinare le autorizzazioni ai progetti con l’Ufficio federale per le pari opportunità delle persone con disabilità (UFPD).

3.3 Piani programmatici

3005 I piani programmatici descrivono i compiti che rientrano nell’esercizio art. 74 LAI e fanno parte integrante del pertinente CCAF 2020–2023.

3006 La mandataria deve presentare per ogni categoria di prestazioni prevista almeno un piano programmatico, possibilmente consolidato, per tutte le organizzazioni aderenti al contratto (mandataria e submandatarie). Un modello di piano programmatico (con la relativa guida) è disponibile sul sito Internet dell’UFAS.

3.4 Comunicazione delle prestazioni (sito Internet, obbligo di pubblicazione ecc.)

3007 Le organizzazioni pubblicano le loro prestazioni sul loro sito Internet e/o sui loro media cartacei o digitali.

3.5 Spese computabili

3008 Le spese previste per ogni anno contrattuale vanno indicate nel piano programmatico; prima della conclusione del contratto l'UFAS ne verifica la plausibilità.

3.6 Delimitazione delle prestazioni e regolamentazione delle compensazioni

3009 Per le prestazioni specifiche rivolte a singole persone e per quelle non specifiche per singole persone è fissato un sussidio AI/AVS massimo per anno contrattuale per il periodo contrattuale.

3010 Nel caso delle prestazioni non specifiche per singole persone, per la prestazione «Media e pubbliche relazioni in generale» è fissato un sussidio AI/AVS massimo del 5 per cento del sussidio AI/AVS complessivo (= 100 %).

3011 Tra le prestazioni specifiche a singole persone è possibile procedere a compensazioni (tra prestazioni supplementari e mancanti). Il sussidio AI/AVS non impiegato per le prestazioni non specifiche per persone singole può essere compensato con prestazioni supplementari specifiche per singole persone.

4. Procedura per gli aiuti finanziari

4.1 Contratto CCAF

4.1.1 Conclusione del CCAF (inoltrare tramite la richiesta di aiuti finanziari)

4001 Il CCAF può essere concluso in occasione della seduta di trattative contrattuale o per corrispondenza e consta dei documenti seguenti:

- richiesta formale della mandataria all'UFAS secondo l'apposito modulo separato;
- contratto firmato;
- requisiti qualitativi firmati;
- piani programmatici firmati;
- calcolo della capacità di prestazione propria.

4.1.2 Durata

4002 Il periodo contrattuale inizia il 1° gennaio 2020 e termina il 31 dicembre 2023.

4.1.3 Vie legali

4003 Qualora un'organizzazione mantello e l'UFAS non giungano a un accordo contrattuale, l'UFAS emana una decisione su richiesta impugnabile in materia di diritto ai sussidi.

4.1.4 Rapporto giuridico

4004 Il contratto con l'UFAS disciplina il rapporto giuridico tra l'UFAS e la mandataria.

4.1.5 Diritto di consultazione e obbligo di informare

4005 La mandataria e le submandatarie sono tenute in qualsiasi momento a fornire all'UFAS informazioni sull'impiego dei sussidi, ad autorizzare la consultazione della documentazione rilevante da parte degli organi di controllo e a dar loro

il completo accesso ai suoi locali aziendali e a quelli delle submandatarie (art. 11 LSu). Una tale verifica è di regola preannunciata dall'UFAS, ma in certi casi può essere effettuata anche senza preavviso.

4.1.6 Entrata in vigore e soluzioni transitorie

- 4006 La presente circolare entra in vigore il 1° gennaio 2020 ed è applicabile al periodo contrattuale 2020–2023.
- 4007 In casi di rigore l'UFAS può concordare con la mandataria soluzioni transitorie per l'attuazione della presente circolare. Si ha un caso di rigore quando gli adeguamenti derivanti dalle nuove disposizioni mettono fortemente a rischio l'esistenza della mandataria (in particolare il fallimento).

4.1.7 Inadempienza totale o parziale (sanzioni)

- 4008 Se la mandataria può prevedere che non le sarà possibile raggiungere gli obiettivi e adempiere le condizioni stabilite nel contratto, deve immediatamente informare l'UFAS per iscritto presentandogli una proposta riguardo all'ulteriore modo di procedere. Se non è d'accordo con la proposta avanzata o viene a conoscenza in altro modo dell'inadempienza totale o parziale, l'UFAS emette una diffida nei confronti della mandataria, imponendole un termine per l'eliminazione dei vizi. Successivamente, la procedura è disciplinata dall'articolo 28 LSu.
- 4009 Se la mandataria viola il proprio obbligo di informare l'UFAS può negarle la concessione di aiuti finanziari oppure esigere la restituzione dei sussidi già versati, secondo l'articolo 40 LSu.

4.1.8 Rescissione del contratto

- 4010 Se la mandataria ha ottenuto la concessione degli aiuti finanziari violando norme giuridiche oppure sulla base di dichiarazioni inesatte o incomplete, l'UFAS può rescindere il contratto in qualsiasi momento. Con la rescissione, l'UFAS

esige la restituzione dei sussidi già versati, secondo gli articoli 30 seg. LSu.

- 4011 Se un CCAF secondo l'art. 74 LAI è interrotto (p. es. per disdetta, mancato rinnovo del contratto o scioglimento dell'organizzazione), per la prestazione già fornita occorre procedere a un conteggio finale e restituire all'UFAS eventuali riserve da eccedenze di copertura nonché gli accantonamenti o fondi costituiti a carico dell'art. 74 LAI.

4.2 Reporting

4.2.1 Rapporto dell'organizzazione mantello (mandataria)

- 4012 **Dati annuali del reporting**
Per ogni anno contrattuale la mandataria deve inoltrare in forma elettronica i dati del reporting (cartella di lavoro):
- dati dell'organizzazione (ETP ecc.);
 - contabilità analitica (CA) consolidata;
 - statistica delle prestazioni e dei clienti (SPC) consolidata;
 - autovalutazione della prestazione;
 - tabella di progressione;
 - dichiarazione di completezza.
- 4013 La mandataria provvede affinché le ore prestate per le singole attività siano rintracciabili fino al livello dei fornitori di prestazioni.
- 4014 Ogni anno, per ogni organizzazione vanno inoltre messi a disposizione dell'UFAS in forma elettronica i dati seguenti:
- rapporto annuale;
 - rapporto di revisione firmato (attestato, bilancio, conto economico e allegato);
 - dichiarazione di completezza (quelle delle submandatarie sono archiviate presso la mandataria);
 - contabilità analitica (CA).

- 4015 Le organizzazioni che beneficiano di un sussidio AI/AVS annuo inferiore a 300 000 franchi hanno la possibilità di inoltrare il rapporto dell'ufficio di controllo (compreso il conto annuale riveduto).
- 4016 I requisiti dettagliati figurano nelle direttive sul reporting.
- 4017 Dopo aver esaminato i dati del reporting, l'UFAS redige un rapporto annuale all'attenzione della mandataria.
- 4018 Se, nonostante il termine supplementare concesso, le informazioni e i dati richiesti per la verifica del rispetto delle disposizioni contrattuali non vengono inoltrati o lo sono in modo incompleto o scorretto, oppure sussistono fondati dubbi di altro genere sull'adempimento del contratto, l'UFAS può trattenere o ridurre gli acconti finché le informazioni e i dati non saranno disponibili con una qualità sufficiente e potranno essere trattati oppure sarà di nuovo garantita la conformità al contratto.

4.2.2 Scadenze

- 4019 I dati annuali del reporting dell'anno in esame menzionati nelle direttive sul reporting vanno inoltrati all'UFAS entro il 30 giugno dell'anno civile successivo. Il termine può essere prorogato solo in casi imprevedibili e debitamente motivati.
- 4020 L'inosservanza, senza ragioni valide, del termine ordinario o prorogato comporta una riduzione del sussidio di un quinto per ritardi fino a un mese e poi di un altro quinto per ogni ulteriore mese di ritardo.

4.3 Procedura

4.3.1 Cambiamenti

- 4021 I cambiamenti dei dati di contatto della mandataria e degli statuti vanno comunicati per iscritto all'UFAS. Nota: la mandataria deve comunicare all'UFAS per iscritto, con firma e a due, le coordinate del conto per il versamento dei sussidi AI/AVS.

- 4022 È possibile offrire nuove categorie di prestazioni nel corso del periodo contrattuale solo in casi eccezionali e previa autorizzazione dell'UFAS. La soppressione di categorie di prestazioni stabilite nel contratto deve essere tempestivamente comunicata all'UFAS, indicandone il motivo.

4.3.2 Requisiti qualitativi

- 4023 I requisiti qualitativi comprendono prescrizioni e criteri di verifica qualitativi concernenti:

- la struttura dell'organizzazione;
- il personale;
- la qualità dei processi delle prestazioni;
- i risultati.

- 4024 La mandataria è responsabile per l'adempimento dei requisiti qualitativi (compresa l'osservanza dei termini) da parte sua e delle submandatarie aderenti al contratto.

4.3.3 Protezione dei dati

- 4025 Le parti contraenti s'impegnano a rispettare le regolamentazioni vigenti in materia di protezione dei dati.

4.3.4 Audit dell'UFAS

- 4026 Gli audit sono tesi a valutare l'adempimento dei requisiti e delle direttive concernenti gli aiuti finanziari secondo l'art. 74 LAI. Per questo esame l'UFAS è, tra l'altro, autorizzato a richiedere dati personali. A livello della mandataria si svolge almeno un audit per periodo contrattuale. Se del caso, possono essere svolti audit supplementari, eventualmente presso le submandatarie.

4.3.5 Modalità di pagamento

- 4027
- Il sussidio AI/AVS di un periodo contrattuale viene versato in otto acconti.
 - Con gli acconti viene pagato di regola il 50 per cento del sussidio annuo AI/AVS.

- Gli acconti vengono confrontati di volta in volta con le prestazioni effettivamente fornite secondo i dati del reporting (sottoposti a una verifica di plausibilità) e, in caso di divergenza superiore al 20 per cento, adeguati di conseguenza.
- Al termine del periodo contrattuale viene effettuato un conteggio delle prestazioni effettivamente fornite. Il saldo di compensazione per l'intero periodo contrattuale è calcolato dopo la presentazione e la verifica dei dati (definitivi) del reporting dell'ultimo anno contrattuale.
- Un eventuale saldo residuo a favore dell'UFAS risultante dal conteggio finale può essere compensato con i sussidi AI/AVS del periodo successivo.

4.3.6 Conclusione del periodo contrattuale

4028 Alla conclusione del periodo contrattuale si effettua un conteggio finale.

Allegati

- 1 Panoramica delle prestazioni (prestazioni e categorie di prestazioni)**
- 2 Direttive sul reporting**
- 3 Requisiti qualitativi**
- 4 Calcolo della capacità di prestazione propria (modello)**
- 5 Calcolo della capacità di prestazione propria (schema)**
- 6 Tabella di progressione per il CC4**
- 7 Modello di piano programmatico**
- 8 Guida relativa al piano programmatico**
- 9 Valori di riferimento per unità di prestazione**
- 10 Dichiarazione di completezza per l'anno xy**
- 11 Elenco dei legami economici per l'anno xy (se del caso)**